



CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Considerazioni generali

Quando in questo capitolo si fa distinzione tra i prodotti presentati in recipienti contenenti fino a due litri, oppure più di due litri, si deve prendere in considerazione il volume del liquido contenuto in detti recipienti e non la loro capacità.

Sono comprese in questo capitolo — purché non si tratti di medicinali — le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiaini). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106.

Nota complementare 2 b)

Il titolo alcolometrico volumico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito), contenuta in 100 litri del prodotto considerato, per il fattore 0,60.

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

**2201 10 11 a
2201 10 90**

Acque minerali e acque gassate

Rientrano in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2201, lettere B e C.

Non rientra, per esempio, in queste sottovoci l'acqua minerale naturale contenuta in recipienti del tipo aerosol, destinata ad essere utilizzata per la conservazione e la cura della pelle (voce 3304).

**2201 10 11 e
2201 10 19**

Acque minerali naturali

Si considerano come «acque minerali naturali» le acque minerali ai sensi della direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45) nella versione vigente.

2201 90 00

altre

Questa sottovoce comprende i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2201, lettere A e D.

Rientrano anche in questa sottovoce il vapore acqueo e l'acqua naturale filtrata, sterilizzata, depurata o addolcita.

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Per quel che concerne i termini «bevande analcoliche» si rimanda alla nota 3 del presente capitolo.

▼B

Le bevande non alcoliche della presente voce sono liquidi direttamente idonei al consumo umano tramite ingestione e destinati a questo uso, indipendentemente dalla quantità assorbita o dagli scopi particolari cui possono servire diversi tipi di liquidi consumati, purché essi non rientrino in un'altra voce più specifica. Fattori puramente soggettivi e variabili come il modo di consumare tali bevande o lo scopo per cui se ne fa uso, ad esempio per placare la sete o per ottenere un effetto benefico per la salute, non sono rilevanti ai fini della loro classificazione (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa 114/80).

Questa voce comprende, tra l'altro, i prodotti liquidi pronti all'uso per l'alimentazione dei lattanti.

2202 10 00**Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti**

Rientrano in questa sottovoce le bevande rinfrescanti di cui alle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.

La presenza di antiossidanti, di vitamine, di stabilizzanti o chinino, non ha effetto sulla classificazione delle bevande rinfrescanti.

Questa sottovoce comprende, per esempio, i prodotti liquidi costituiti d'acqua, da zucchero e da sostanze aromatiche, racchiuse in un cuscinetto di materia plastica artificiale e destinati alla fabbricazione domestica di ghiaccioli, mediante congelamento in apparecchi frigoriferi.

Vedi anche la nota complementare 1 del presente capitolo.

2202 99 19**altre**

In questa sottovoce sono comprese preparazioni toniche quali quelle descritte nelle note esplicative al presente capitolo, «Considerazioni generali», secondo paragrafo. Dette bevande analcoliche, spesso definite come complementi alimentari, possono essere a base di estratti di piante (tra cui erbe aromatiche) e possono contenere sali minerali e/o vitamine aggiunti. In linea di massima, dette preparazioni dovrebbero coadiuvare al mantenimento della salute e del benessere generale e per tale motivo differiscono dalle acque aromatizzate o edulcorate e dalle altre bevande analcoliche elencate nella sottovoce 2202 10 00, alle quali si fa citati nelle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.

**2202 99 91 a
2202 99 99****altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404**

Rientra, per esempio, in queste sottovoci il prodotto liquido denominato commercialmente «filled milk», purché si tratti di bevanda consumabile allo stato in cui si trova. Il «filled milk» è un prodotto a base di latte scremato o di latte in polvere scremato cui si aggiungono grassi o oli vegetali raffinati in quantitativi pressappoco identici a quelli dei grassi naturali sottratti al latte intero iniziale. Tale bevanda è classificata all'interno di queste sottovoci in base al suo tenore di materie grasse provenienti dal latte.

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2202 99 19.

▼B**2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009**

Per quanto riguarda i termini «gradazione alcolometrica volumica effettiva», vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.

**2204 10 11 a
2204 10 98 Vini spumanti**

Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo.

2204 10 11 Champagne

Lo champagne è un vino spumante prodotto nella regione chiamata Champagne, prodotto da uve raccolte esclusivamente in questa regione.

2204 10 15 Prosecco

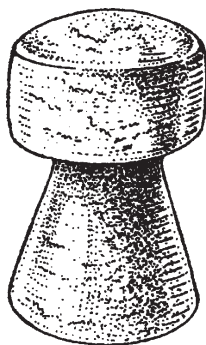
Il Prosecco è un vino spumante a denominazione di origine protetta, ottenuto da uve della varietà «Glera» raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine «Prosecco», «Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco».

**2204 21 06 a
2204 21 09 Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar**

Rientrano in queste sottovoci:

1. i vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo «a fungo», che non rispondono alla definizione dei «vini spumanti» di cui alla nota di sottovoce 1 del presente capitolo;
2. i vini presentati altrimenti che in bottiglia chiusa con tappo «a fungo», aventi una sovrappressione minima di 1 bar ed inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 °C.

Ai sensi di questa sottovoce sono considerati come tappi «a fungo» esclusivamente i tappi di sughero dalla forma corrispondente allo schizzo riportato qui appresso, nonché i tappi analoghi di materie plastiche.



▼B

2204 21 11 a 2204 21 98	altri Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo. Tra i componenti non volatili che costituiscono l'estratto secco totale ai sensi della nota complementare 4 A del presente capitolo, si possono citare gli zuccheri, la glicerina, i tannini, l'acido tartarico, le sostanze coloranti ed i sali.
2204 21 11 a 2204 21 78	Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.
2204 21 23	Tokaj Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo.
2204 21 79 e 2204 21 80	Vini a indicazione geografica protetta (IGP) Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.
2204 22 10	Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09.
2204 22 22 a 2204 22 98	altri Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo. Tra i componenti non volatili che costituiscono l'estratto secco totale ai sensi della nota complementare 4 A del presente capitolo, si possono citare gli zuccheri, la glicerina, i tannini, l'acido tartarico, le sostanze coloranti ed i sali.
2204 22 22 a 2204 22 78	Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.
2204 22 33	Tokaj Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo.
2204 22 79 e 2204 22 80	Vini a indicazione geografica protetta (IGP) Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.

▼B

2204 29 10 **Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar**

È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09.

**2204 29 22 a
2204 29 98** **altri**

Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo.

Tra i componenti non volatili che costituiscono l'estratto secco totale ai sensi della nota complementare 4 A del presente capitolo, si possono citare gli zuccheri, la glicerina, i tannini, l'acido tartarico, le sostanze coloranti ed i sali.

**2204 29 22 a
2204 29 78** **Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)**

Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.

**2204 29 79 e
2204 29 80** **Vini a indicazione geografica protetta (IGP)**

Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo.

2204 30 10 **parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole**

Vedi la nota complementare 3 in collegamento con le note complementari 2 a), 2 b) e 2 c) del presente capitolo.

2204 30 92 **concentrati**

Vedi la nota complementare 7 del presente capitolo.

2204 30 96 **concentrati**

Vedi la nota complementare 7 del presente capitolo.

2205 **Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche**

Tra i vini che rientrano in questa voce e che sono descritti nelle note esplicative del SA, voce 2205, si possono citare:

1. le bevande «Marsala all'uovo», «Marsala alle mandorle» e «Crema di Marsala all'uovo», che sono a base di vino di Marsala, aromatizzate con tuorli d'uovo, mandorle e con altre sostanze aromatiche;
2. le bevande dette «Sangria» a base di vino, aromatizzate, per esempio, al limone o all'arancia.

▼B

Vedi la nota complementare 8 di questo capitolo. I prodotti con titolo alcolometrico effettivo volumico inferiore a 7 % vol rientrano nella voce 2206 00.

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

► **M7** I prodotti ottenuti mediante fermentazione mantengono la classificazione nella voce 2206, purché conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce, ossia quello di bevande fermentate. I prodotti ai quali siano stati aggiunti, ad esempio, alcool distillato, acqua e altre sostanze (quali sciroppo, aromi e coloranti vari e, per talune di esse, una base di panna) possono invece subire una modifica delle loro caratteristiche. Se tali aggiunte hanno fatto perdere il sapore, l'odore e/o l'aspetto di una bevanda ottenuta con un determinato frutto o prodotto naturale, vale a dire una bevanda fermentata della voce 2206, la bevanda dev'essere classificata alla voce 2208 (cfr. a tal fine per esempio le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-150/08 ⁽¹⁾ e nelle cause riunite C-532/14 e C-533/14 ⁽²⁾). ◀

2206 00 10

Vinello

Vedi la nota complementare 9 del presente capitolo.

2206 00 31 a
2206 00 89

altri

Rientrano, per esempio, in tali sottovoci, le bevande fermentate di cui alle note esplicative del SA, voce 2206, secondo comma, punti 1 a 10.

2206 00 31 e
2206 00 39

spumanti

Per quel che concerne il termine «spumanti» si rimanda alla nota complementare 10 del presente capitolo.

Quanto all'interpretazione dell'espressione «tappo a fungo», che figura nella suddetta nota complementare, si veda la nota esplicativa delle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09, ultimo comma.

2206 00 51 a
2206 00 89

non spumanti, presentati in recipienti di capacità

Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le bevande che non sono il prodotto della fermentazione naturale del mosto di uva fresca, ma che vengono ottenute dal mosto di uva concentrato. Questo mosto è stabile e può essere conservato per essere utilizzato a mano a mano che è necessario.

Il processo di fermentazione è, in seguito, generalmente provocato mediante l'aggiunta di lieviti. Lo zucchero è, talvolta, aggiunto al mosto prima o durante la fermentazione. Il prodotto ottenuto secondo questo processo può essere, infine, edulcorato, alcolizzato o tagliato.

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 2009 *Siebrand*, C-150/08, ECLI:EU:C:2009:294.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2016 *Toorank Productions*, C-532/14 e C-533/14, ECLI:EU:C:2016:337.

▼B**2207 10 00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol**

Vedi le note esplicative del SA, voce 2207, ad esclusione del quarto comma.

Si segnala che le bevande contenenti alcole di distillazione (per esempio gin, vodka), qualsiasi sia il loro titolo alcolometrico volumico, rientrano nelle sottovoci 2208 20 12 a 2208 90 78.

2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Vedi le note esplicative del SA, voce 2207, quarto comma.

2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Le acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di questa sottovoce sono liquidi alcolici generalmente destinati al consumo umano e ottenuti:

- sia direttamente mediante distillazione (con aggiunta o meno di sostanze aromatiche) di liquidi fermentati naturali quali vino, sidro, ovvero di frutta, di vinacce, di cereali e di altri prodotti vegetali precedentemente fermentati;
- sia incorporando semplicemente varie sostanze aromatiche ed eventualmente zucchero all'alcole di distillazione.

Varie bevande contenenti alcole di distillazione sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti da 1 a 18.

Va rilevato che le acquaviti non denaturate restano classificate nella presente sottovoce, anche se il loro titolo alcolometrico è uguale o superiore a 80 % vol, a prescindere dal fatto che il prodotto possa essere bevuto direttamente o meno allo stato in cui si trova.

Sono escluse da questa sottovoce le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione (voci 2203 00 a 2206 00).

▼M18**2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce**

Cfr. le note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 1.

Questa sottovoce comprende il «distillato di vino» (o «distillato greggio di vino») ottenuto dalla prima distillazione di vino previa fermentazione alcolica. Esso non presenta le proprietà dell'alcole etilico neutro o di una bevanda spiritosa, ma conserva l'aroma e il gusto della materia prima utilizzata. Il distillato di vino può essere addizionato a un'acquavite per ottenere *Brandy* o *Weinbrand*.

▼B**2208 30 11 a
2208 30 88 Whisky**

Per whisk(e)y si intende un'acquavite ottenuta dalla distillazione di un mosto di cereali con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 40 % e commercializzata in bottiglie o altri contenitori.

I whisky scozzesi («Scotch whisky») è un whisky distillato ed invecchiato in Scozia.

Il whisky addizionato con acqua gassosa (whisky e soda) è escluso da queste sottovoci e rientra nelle sottovoci 2208 90 69 o 2208 90 78.

▼B

2208 30 30	Whisky detto «single malt»
	Il «single malt whisky» scozzese è un'acquavite prodotta in un'unica distilleria e ottenuta mediante distillazione, in alambicchi discontinui, di mosto fermentato di solo orzo maltizzato.
2208 30 41 e 2208 30 49	Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità
	Il «blended malt whisky» scozzese è prodotto mediante miscelazione di due o più «single malt whisky» scozzesi che sono stati distillati/ottenuti presso distillerie diverse.
2208 30 61 e 2208 30 69	Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità
	Il «single grain whisky» scozzese è un'acquavite diversa dal «single malt whisky» scozzese o dal «blended malt whisky» scozzese, prodotta in un'unica distilleria mediante distillazione di mosto fermentato di orzo maltizzato con o senza grani interi di altri cereali (prevalentemente frumento o mais).
	Il «blended grain whisky» scozzese è prodotto mediante miscelazione di due o più «single grain whisky» scozzesi che sono stati distillati/ottenuti presso distillerie diverse.
2208 30 71 e 2208 30 79	Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità
	Gli altri whisky scozzesi detti «blended» («Blended Scotch Whisky») sono prodotti mediante miscelazione di due o più «single malt whisky» scozzesi con uno o più «single grain Scotch whisky».
2208 40 11 a 2208 40 99	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati
	Queste sottovoci includono, come per esempio, il rum e la tafia citati nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 3, purché non siano stati privati delle loro caratteristiche organolettiche.
2208 50 11 e 2208 50 19	Gin, presentato in recipienti di capacità
	Il «gin» è una bevanda contenente alcole di distillazione generalmente ottenuta dalla semplice distillazione o dalla distillazione successiva di acquaviti di cereali o di alcole etilico, rettificati, con aggiunta di bacche di ginepro e altre piante aromatiche (per esempio: coriandolo, radici di angelica, anice, zenzero).
	Ai sensi di queste sottovoci sono considerate come «gin» soltanto le bevande contenenti alcole di distillazione aventi le caratteristiche organolettiche del gin.
	Di conseguenza, sono per esempio esclusi da questa sottovoce:
	a) il genièvre (jenever) (sottovoci 2208 50 91 o 2208 50 99);
	b) l'Aquavit (sottovoci 2208 90 56 o 2208 90 77);
	c) il Kranawitter (sottovoci 2208 90 56 o 2208 90 77).
2208 60 11 a 2208 60 99	Vodka
	Vedi le note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 5.
2208 70 10 e 2208 70 90	Liquori
	Vedi le note esplicative del SA, voce 2208, primo comma, lettera B, e terzo comma.

▼B

2208 90 11 e 2208 90 19	Arak, presentato in recipienti di capacità L'arak è un'acquavite fabbricata con lievito speciale, a partire da melassi di canna da zucchero o da succhi zuccherati di piante e di riso. L'arak non deve essere confuso col raki, ottenuto mediante ridistillazione di acquavite di uve secche o di fichi secchi, in presenza di semi di anice e che rientra nelle sottovoci 2208 90 56 o 2208 90 77.
2208 90 33 e 2208 90 38	Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità Le acquaviti di prugne, di pere o di ciliegia, che sono delle bevande contenenti alcole di distillazione ottenute esclusivamente dalla fermentazione e dalla distillazione di mosti di prugne, di pere o ciliege. Per quel che concerne i termini «prugne» e «ciliege» vedi le note esplicative del SA, voce 0809.
2208 90 48	altre Ai sensi di questa sottovoce, s'intendono per acquaviti di frutta le bevande contenenti alcole di distillazione ottenute esclusivamente per fermentazione alcolica e distillazione di frutta (diversa dalle prugne, pere e ciliegie), per esempio: albicocche, mirtilli, lamponi, more, ribes, fragole, mele inclusa l'acquavite di sidro. Il calvados rientra nella sottovoce 2208 90 45.
2208 90 56	altre Rientrano in questa sottovoce, per esempio: l'acquavite di anice, il raki, l'acquavite di agave diversa dalla tequila (per esempio: mezcal), l'acquavite di piante aromatiche, gli amari (digestivi), l'Aquavit, il Kranawitter, l'acquavite di radici (per esempio: la genziana), l'acquavite di sorgo, l'Hefebrand o acquavite di fecce.
2208 90 69	altre bevande contenenti alcole di distillazione Oltre alle bevande menzionate nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti 14 a 18, rientrano in questa sottovoce: 1. le bevande contenenti alcole di distillazione addizionate ad acqua gassata (per esempio: whisky e soda); 2. il tè alcolizzato; 3. le miscele di bevande contenenti alcole di distillazione e le miscele di bevande alcoliche con succhi di frutta o di verdura dette «cocktails».
2208 90 71	di frutta Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 48. Questa sottovoce comprende il calvados.
2208 90 77	altre Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 56.

▼B

2208 90 78	altre bevande contenenti alcole di distillazione
	Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 69.
2208 90 91 e 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità
	► M7 I prodotti ottenuti non solo mediante fermentazione, ma altresì mediante un processo di purificazione che comporta che tali prodotti perdano le proprietà e le caratteristiche delle bevande fermentate e acquistino quelle dell'alcol etilico, sono classificati nella voce 2208 (cfr. a tal fine per esempio la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-196/10 ⁽¹⁾ relativamente a un liquido descritto come una base di birra di malto («malt beer base»), avente un titolo alcolometrico volumico del 14 % ed ottenuto da una birra che viene fatta decantare ed è sottoposta ad un'ultrafiltrazione, mediante la quale viene ridotta la concentrazione di componenti in essa contenute, quali sostanze amare e proteine). È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa della voce 2206 00. ◀
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
2209 00 11 e 2209 00 19	Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità
	Vedi la nota complementare 11 del presente capitolo.
	Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2209, parte I, secondo comma, punto 1.
2209 00 91 e 2209 00 99	altri, presentati in recipienti di capacità
	Rientrano in particolare in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2209, parte I, secondo comma, punti 2, 3 e 4 e parte II.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2011 *Paderborner Brauerei*, C-196/10, ECLI:EU:C:2011:487.